

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare SNA n° 2/2015

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

La Finanziaria 2015 ha previsto, a partire dal 01/01/2015 l'estensione del meccanismo del **reverse charge** ad una serie di nuove tipologie di operazioni. Tale meccanismo di inversione contabile prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell'IVA dal cedente/prestatore all'acquirente/committente per cui:

- il **cedente / prestatore** emette la **fattura senza applicazione (e addebito) dell'IVA**, specificando espressamente che trattasi di "operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura";
- l'**acquirente / committente** soggetto passivo IVA è il **debitore dell'imposta** e per l'assolvimento della stessa deve **integrare la fattura** ricevuta dal cedente/prestatore con aliquota ed imposta e **annotare la stessa** nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse.

Per effetto della Finanziaria 2015, il reverse charge è ora esteso, tra l'altro, anche a:

- prestazioni di servizi, **relative ad edifici**, di:
 - pulizia (es: pulizia di uffici);
 - demolizione;
 - installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, per la distribuzione del gas, di spegnimento antincendio, ecc, comprese le relative manutenzioni e riparazioni;
 - completamento, es: Intonacatura e stuccatura, Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e di muri, Tinteggiatura e posa in opera di vetri, altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.

CONSEGUENZE PER LA CATEGORIA DEGLI ASSICURATORI ALL'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

L'acquirente (l'Agente Assicuratore), che riceve una fattura, (per esempio per il servizio di pulizia dei propri uffici), senza applicazione dell'IVA in fattura, ma con la dicitura "Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72", è il debitore dell'imposta e per l'assolvimento della stessa deve

- integrare la fattura ricevuta dal fornitore con l'indicazione di aliquota e imposta;
- provvedere alla sua registrazione sia nel registro Iva vendite che in quello acquisti, generando Iva a credito e Iva a debito, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese

In conseguenza del fatto che per la categoria degli Assicuratori l'IVA sugli acquisti risulta integralmente indetraibile per effetto del pro-rata, la liquidazione Iva risulta a debito e **la relativa imposta deve essere versata all'Erario attraverso il modello F24** entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Il versamento va effettuato con i seguenti codici tributo:

6001 per l'Iva dl mese di gennaio

6002 per l'Iva del mese di febbraio

.....

6012 per l'Iva del mese di dicembre

L'Agente Assicuratore che provvederà a versare l'IVA in applicazione del suddetto meccanismo del Reverse charge avrà, inoltre, come ulteriore adempimento, l'obbligo di presentare la Denuncia IVA, secondo modalità e tempi ordinari.

ASPETTI SANZIONATORI

Ai fini in esame, va rammentato che, ai sensi dell'art. 6 c. 9 bis Dlgs. 471/97:

- per l'acquirente/committente si applica una **sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta, con un minimo di € 258 se lo stesso non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si applica il meccanismo del reverse charge;
- per il cedente/prestatore si applica una **sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta, con un minimo di € 258 se lo stesso ha **irregolarmente addebitato** l'imposta in fattura omettendone il versamento.

IMPOSTA IRREGOLARMENTE ASSOLTA

In deroga, l'art. 6 c. 9-bis Dlgs. 471/97 dispone che, qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario/committente ovvero dal cedente/prestatore, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Inoltre al pagamento delle sanzioni previste, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

In sostanza, la sanzione si applica nel caso in cui, alternativamente:

- il prestatore/cedente **applica e versa l'Iva (in luogo del reverse)** e il **committente/acquirente la registra.**
- il prestatore/cedente **applica il reverse (in luogo dell'Iva)** e il **committente/acquirente la integra con l'Iva** procedendo poi ad **annotarla nel registro acquisti e vendite.**

In conclusione sarà necessario porre particolare attenzione alle eventuali fatture ricevute che applicano il regime di reverse charge, in quanto il versamento conseguente dell'Iva va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento (Es. fattura datata 28/2/2015 ricevuta a marzo 2015 l'obbligo del versamento è il 16/4/2015).

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 06 marzo 2015

(Dott. Fabio Navoni)